



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 73 del 13 settembre 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

***DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI PENALIZZATI
DALL'IMPIEGO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – II – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI PENALIZZATI
DALL’IMPIEGO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE”**

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 13/09/2023 12:47:36

RELAZIONE

L'utilizzo sempre più intensivo dell'intelligenza artificiale (IA) nella nostra società pone nuove opportunità e allo stesso tempo nuove problematiche da affrontare.

Se le questioni riguardanti l'impatto della tecnologia sulla tutela della privacy sono affrontate e dibattute anche nelle sedi istituzionali, questa proposta di legge intende affrontare un altro aspetto dell'innovazione tecnologica, vale a dire il rischio di una perdita consistente di posti di lavoro a causa dell'intelligenza artificiale.

Secondo uno studio del Parlamento europeo, il 14% dei posti di lavoro nei Paesi dell'OCSE sono automatizzabili e un altro 32% dovrebbe affrontare cambiamenti sostanziali.

Uno studio dell'Università di Trento, invece, ritiene che nei prossimi 15 anni in Italia i lavoratori a rischio di sostituzione tecnologica saranno 3,87 milioni (pari al 18% del totale) per quanto riguarda le singole mansioni, salendo a 7,12 milioni (33%) se si considerano invece le professioni automatizzabili nella loro interezza.

Il saldo tra i nuovi posti di lavoro scaturiti dall'intelligenza artificiale e i posti persi perché soppiantati dai nuovi sistemi tecnologici interesserà in particolare le mansioni non toccate dalle precedenti rivoluzioni industriali.

Il cambiamento in atto, a differenza dei precedenti, sarà di tale entità e rapidità da compromettere la tenuta sociale, se non adeguatamente governato.

Anche se verranno creati nuovi e migliori impieghi, è dunque necessario che ci sia l'adeguata formazione affinché i disoccupati possano accedervi e affinché ci sia una forza lavoro qualificata a lungo termine.

Con la presente proposta di legge, si cerca di agire in modo preventivo.

Le precedenti transizioni tecnologiche hanno comportato una perdita di posti di lavoro in specifici settori non compensata da politiche pubbliche in grado di agire per tempo. Ci sono stati quasi esclusivamente interventi ex post, non sistemici e spesso rivolti alla salvaguardia della singola impresa.

Con questa proposta di legge, ci si pone l'obiettivo della tutela dei posti di lavoro mediante il sostegno alla formazione delle persone operanti nei settori giudicati più a rischio di essere sostituite, nell'arco del prossimo triennio, da dispositivi di intelligenza artificiale.

La formazione ha due direttrici: rendere alcune specifiche mansioni più resilienti, grazie all'acquisizione di nuove competenze, o ricollocare le persone che perderanno il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale.

Si intende coinvolgere nel processo di tutela dei lavoratori gli enti locali del territorio piemontese e dell'Unione Europea, al fine di attivare positive sinergie.

L'articolo 1 descrive le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 definisce l'intelligenza artificiale (IA).

L'articolo 3 descrive la modalità scelta al fine di poter ottenere la tutela dei posti di lavoro a rischio surroga da parte di sistemi dotati di intelligenza artificiale.

L'articolo 4 descrive il Piano triennale di conciliazione tra risorse umane e l'IA mediante il quale la Regione programma le azioni previste in attuazione dell'art. 3.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un tavolo permanente di coordinamento con gli attori del territorio per la redazione del piano triennale previsto dall'art. 4 e il controllo dell'efficacia delle politiche pubbliche messe in atto.

L'articolo 6 riguarda la promozione di reti con altre regioni ed enti locali presenti all'interno dell'Unione Europea (UE) per la realizzazione di politiche comuni in tale ambito.

L'articolo 7 riguarda la modifica dell'articolo 9 della legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale).

L'articolo 8 contiene la disposizione finanziaria, con cui si prevede di coprire gli oneri derivanti dalle misure previste dall'articolo 3 a tutela dei lavoratori surrogati o a rischio di surroga da parte dei sistemi di intelligenza artificiale con 500.000 euro per ciascuna annualità, specificando peraltro che alla copertura potranno concorrere altresì le risorse di cui al Programma regionale FSE+ 2021-2027.

L'articolo 9 dispone in merito all'entrata in vigore.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di lavoro e formazione professionale, contrasta le ricadute occupazionali negative dovute alle trasformazioni tecnologiche e le criticità connesse all'impiego di software di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che determinano:
 - a) riduzione della manodopera necessaria;
 - b) obsolescenza delle competenze.

Art. 2

(Definizione di intelligenza artificiale)

1. Ai fini della presente legge si intende per “intelligenza artificiale”, di seguito denominata I.A., un tipo di software progettato per operare con livelli di autonomia variabili e che, per obiettivi espliciti o impliciti, può generare risultati quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti fisici o virtuali con cui interagiscono.

Art. 3

(Tutela dei lavoratori a rischio nei settori di trasformazione tecnologica con I.A.)

1. La Regione tutela i lavoratori dei settori economici le cui attività sono state surrogate, o delle quali sia prevista la surroga, da parte di software di I.A..
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene, tramite gli enti di formazione professionale regolarmente accreditati, percorsi di formazione sulle competenze in materia di I.A., aventi per oggetto in particolare:
 - a) l'utilizzo dei software di I.A.;
 - b) la supervisione ed il controllo dell'operato dei software di I.A.;
 - c) l'acquisizione di specifiche competenze volte allo svolgimento di attività complementari alla propria mansione idonee a garantire il mantenimento dell'occupazione.
3. Nei casi in cui è valutata inefficace l'attivazione dei percorsi di formazione di cui al comma 2, sono avviati percorsi di riqualificazione professionale finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori in altri settori produttivi.

Art. 4

(Piano triennale di conciliazione tra risorse umane e I.A.)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano triennale di conciliazione tra risorse umane e I.A., di seguito denominato Piano, con aggiornamento a cadenza triennale.
2. Il Piano contiene:
 - a) l'individuazione dei settori produttivi in cui sia previsto, nell'arco del triennio, l'impiego prevalente dei software di intelligenza artificiale, suddivisi in settori ad alto, medio e basso rischio di surroga delle risorse umane da parte dei sistemi di I.A.;
 - b) una stima numerica dei lavoratori coinvolti;
 - c) il programma dei percorsi di formazione attivati e da attivare nell'arco del triennio, destinati ai lavoratori a rischio di surroga da parte dei software di I.A.;
 - d) un'analisi delle nuove figure professionali create dall'introduzione dei sistemi di I.A.;
 - e) le azioni messe in atto per limitare lo "Human divide", volte a dotare i lavoratori a rischio di surrogazione delle necessarie competenze in materia di I.A. quando queste possano incrementare le possibilità al mantenimento del proprio posto di lavoro;
 - f) eventuali percorsi di formazione che incrementino la resilienza delle mansioni attuali mediante lo svolgimento di attività complementari non facilmente sostituibili da sistemi di I.A.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Piano e sull'eventuale necessità di un suo aggiornamento.

Art. 5

(Istituzione del tavolo permanente di coordinamento per la tutela dei posti di lavoro nei settori coinvolti dall'introduzione di software dotati di I.A.)

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato regionale competente, un tavolo permanente di coordinamento con funzioni consultive sulla redazione del Piano e per promuovere, nei settori maggiormente esposti agli effetti dell'utilizzo dell'I.A, la tutela dei posti di lavoro.
2. Entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale provvede alla individuazione dei componenti del tavolo di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, degli atenei e degli enti di ricerca.
3. Al Tavolo di cui al comma 1 possono essere invitati i rappresentanti delle province, della Città Metropolitana di Roma, di Roma Capitale e dei comuni maggiormente interessati alle politiche pubbliche messe in atto.

Art. 6

(Collaborazione con altri enti pubblici)

1. La Regione promuove la creazione di specifiche reti di collaborazione istituzionale con Regioni ed enti locali situati nei paesi membri dell'Unione europea per progettare politiche pubbliche comuni su specifici settori produttivi coinvolti dal processo di trasformazione da parte di sistemi I.A.

Art. 7

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 23/1992 è inserita la seguente:
“c bis) attività di formazione professionale mirate alla ricollocazione dei lavoratori soggetti a surrogazione o a rischio surrogazione da parte di sistemi di I.A.”.

Art. 8

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 (Formazione professionale) della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) titolo 1 (Spese correnti) del “Fondo per la tutela dei lavoratori penalizzati dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale”, le cui autorizzazioni di spesa pari a euro 500.000 per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 (Altri fondi) della missione 20 (Fondi e accantonamenti), titolo 1 (Spese correnti).
2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse del programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022, di cui si è preso atto con Deliberazione della Giunta regionale n. 835 del 6 ottobre 2022.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.